Allegato 2

|  |  |
| --- | --- |
| GRBDOPIS | **OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA** PROPOSTA**župan – IL SINDACO** *Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8**6310 Izola – Isola**Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110**E-mail:* *posta.oizola@izola.si**Web:* [*http://www.izola.si/*](http://www.izola.si/) |

Prot. n.: 3502-273/2017 (rif. 353–102/1997)

Data:

In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF e 14/15 –Sigla: ZUUJFO), dell'articolo 17 della Legge sulle infrazioni (Gazzetta Ufficiale della RS nn. [29/11](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376) – testo unico ufficiale, [21/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0786), [111/13](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126), [74/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062) – Sentenza della CC, [92/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705) – Sentenza della CC, [32/16](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1364) e [15/17](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0740) – Sentenza della CC), degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/18 – testo unico ufficiale), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il …. alla sua …. seduta ordinaria, accoglie il seguente

**Decreto di modifica e integrazione del Decreto sull'affissione di manifesti e la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del comune di Isola**

1

Nel Decreto sull'affissione di manifesti e la diffusione di messaggi pubblicitari (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 4/98, 6/99 e 18/3) si modifica l'articolo 21 che recita ora come segue:

»Articolo 21

(punizione della persona fisica, giuridica e del soggetto responsabile della persona giuridica e imprenditore autonomo)

“(1) È punita con ammenda di 400 EURO la persona fisica se colloca stabili destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari senza i nullaosta di cui all’articolo 13 del presente decreto.

(2) È punito con ammenda di 2.000 EURO la persona giuridica o l’individuo che commette l’infrazione relativa all’attuazione individuale dell’attività per l’infrazione di cui al primo comma del presente articolo.

(3) È punito con ammenda di 2.000 EURO anche il soggetto responsabile della persona giuridica per l’infrazione di cui al primo comma del presente articolo.”

2

Nel Decreto sull'affissione di manifesti e la diffusione di messaggi pubblicitari (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 4/98, 6/99 e 18/3) si modifica l'articolo 22 che recita ora come segue:

»Articolo 22

(punizione della persona fisica, della persona giuridica e del soggetto responsabile della persona giuridica e imprenditore autonomo)

(1) è punito con ammenda di 400 EURO l’individuo che:

1. affigge manifesti su superfici che non siano definite impianti pubblici destinati all’affissione di manifesti permanenti o provvisori (art.4);
2. affigge manifesti sugli oggetti di cui al primo comma dell’articolo 6;
3. affigge manifesti sugli oggetti di cui al secondo comma dell’articolo 6;
4. affigge manifesti contrariamente a quanto disposto dall’articolo 11.

(2) Le disposizioni penali per le infrazioni commesse affiggendo manifesti durante le campagne elettorali vengono definite in conformità alla legge che regola e disciplina le campagne elettorali.

(3) Sono puniti con ammenda di 2000 EURO la persona giuridica o l’individuo che abbiano commesso infrazione in relazione all’esercizio autonomo dell'attività avendo ordinato od eseguito l’affissione di manifesti nei casi indicati al primo comma di quest’articolo.

(4) È punito con ammenda di 2.000 EURO anche il soggetto responsabile della persona giuridica che abbia commesso infrazione ai sensi del primo comma di quest’articolo.“

3

Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

 I l S i n d a c o

 Danilo Markočič

Si recapita a:

1) membri del CC,

2) Sindaco,

3) atti,

4) archivio – 2x.